

11

CONSIGLIO REGIONALE PUGLIA
Atti Consiglio n. 95/A III Legislatura

"INDENNITA' SOSTITUTIVA FINE RAPPORTO AL PERSONALE NON
AVENTE DIRITTO AL TRATTAMENTO A PERCEPIRE IL PREMIO DI
FINE SERVIZIO DA PARTE DELL'INADEL"

Approvato dalla G.R. nella seduta del 16/2/1981.

REGIONE PUGLIA

PRESIDENZA - SETTORE PERSONALE E ORGANIZZAZIONE

"Ufficio ASSISTENZA E PREVIDENZA"

RELAZIONE d.d.l.

Le norme che regolano il diritto d'indennità premio di servizio INADEL per il personale degli Enti Locali e la relativa misura sono contenute nella legge 8/3/1968 n.152, e particolarmente agli artt.2 e4.

All'art.2 della citata legge é precisato che il diritto all'indennità premio di servizio corrisposto dall'INADEL si consegue con almeno due anni completi d'iscrizione e:

- a) con almeno 15 anni di servizio nei casi di cessazione dal servizio in età non inferiore ai 60 anni o per il raggiungimento dell'eventuale più basso limite di età previsto dal regolamento organico in vigore nell'Ente dal quale dipende il lavoratore, oppure per inabilità assoluta e permanente comprovata con visita medico-collegiale da richiedersi nel termine perentorio di un anno dalla data di cessazione;
- b) con almeno 20 anni di servizio nei casi di cessazione per soppressione di posto o di Ufficio o di riduzione di organico o di lavoro o di servizio; per inabilità fisica, incapacità, scarso rendimento; per una delle cause previste dalla successiva lettera c) qualora si tratti di donna iscritta coniugata o che abbia prole a carico; per provvedimento disciplinare ovvero in conseguenza di condanna penale; per permanente inabilità a riassumere servizio, comprovata con visita medico-collegiale, da richiedersi nel termine perentorio di 3 anni dalla data di cessazione; per passaggio alle dipendenze dello Stato non per effetto di disposizioni di legge;
- c) con almeno 25 anni di servizio per dimissioni o per altre cause non contemplate dalle precedenti lettere a) e b);
- d) con qualunque durata di servizio qualora la cessazione avvenga per una causa che comporti il diritto alla pensione di privilegio, anche se non vi sono i 2 anni di iscrizione all'Istituto.

Con la legge citata, venne consacrato il principio, già adottato dalla precedente legislazione in materia (L.2.6.30, n.733; RDL 2.11.33, n.2418; RDL 4.10.35, n.1940; L.13.3.1950, n.120), di subordinare il diritto all'indennità al conseguimento della pensione da parte degli Istituti di previdenza Amministrati dal Ministero del Tesoro

REGIONE PUGLIA

- 2 -

In sostanza l'indennità premio di servizio, in base alla legge 152/1968, spetta solo nel caso che l'iscritto consegua pensione ordinaria o di privilegio da parte dei citati Istituti, dando, così a tale indennità carattere di una integrazione della pensione.

Dalla data di trasferimento delle funzioni amministrative statali alle Regioni a statuto ordinario (1.4.1972) si sono verificati numerosi casi di cessazione dal servizio per qualsiasi causa del personale che, non avendo maturato diritto a conseguire pensione, (minimo anni 14 mesi 6 e gg. 1) non ha diritto ad ottenere il premio di fine servizio da parte dell'INADEL, pur essendo state operate le relative trattenute sullo stipendio a tal fine.

Si ritiene che, al personale che non abbia raggiunto tale minimo di anzianità e cioè anni 14 mesi 6 e gg.1, si debba liquidare una indennità sostitutiva secondo le norme previste dall'art.4 della legge 8.3.1968, n.152, atteso che la indennità di anzianità, in ogni sua forma, ha natura retributiva differenziata e non può essere quindi esclusa in alcun caso di risoluzione del rapporto di lavoro (legge 15.7.66, n.604).

A tale considerazione aggiungasi quanto previsto dalla legge 177/1976, e dalle sentenze 40 del 1973, n.236 del 1974 e n.65 del 1977 della Corte Costituzionale, nonché quant'altro espressamente previsto dall'art.9 del D.L.C.P.S. del 1974.

Principi, d'altra parte, rettivamente applicabili anche al personale regionale, per il rinvio fissato dall'art.100 della legge regionale n.18/1974.

Si è dell'avviso, pertanto, che occorrerebbe, con assoluta urgenza (per evitare un nutrito contenzioso ed in attesa di una riforma della legge 152/68), approvare il presente disegno di legge che risponderebbe ad un principio di equità e giustizia retributiva, considerato che anche per l'impiego privato è operante l'art.2120 del Codice civile e successive modifiche introdotte dalla Corte Costituzionale con sentenze n.75 del 1968 e n.204 del 1971.

Si ravvisa opportuno inoltre citare quanto espresso dall'INADEL con il foglio n.20866/731 dell'8.11.1976 che si allega alla presente relazione unitamente al quesito formulato da questo Settore in data 3/8/1976 con prot. n.30/10070/P.

Tra l'altro occorre ricordare che numerose Regioni (es;Toscana) hanno già adottato provvedimenti legislativi per sanare tali lacune.

Conseguentemente in base a tutte le suesposte motivazioni si ritiene proporre la seguente formulazione normativa con l'allegato disegno di legge.

REGIONE PUGLIA

PRESIDENZA - SETTORE PERSONALE - ORGANIZZAZIONE

- "Ufficio ASSISTENZA E PREVIDENZA"

Indennità sostitutiva fine rapporto al personale non avente diritto al trattamento a percepire il premio di fine servizio da parte dell'INADEL.

ART. 1

La Regione assicura ai propri dipendenti o ai suoi eredi la corresponsione di una indennità di fine rapporto nella misura determinata dall'art. 4 della legge 8/3/1968 n. 152 e sue successive modifiche, ogni qualvolta alla cessazione del rapporto di impiego avvenuta per qualsiasi causa non vi si ha diritto per il dipendente, secondo la legislazione relativa all'INADEL, di percepire l'indennità premio di servizio o altra indennità di questa sostitutiva.

ART. 2

La disposizione prevista dal precedente art. 1 della presente legge va applicata anche al personale cessato dal servizio per qualsiasi causa a partire dall'1/4/1972.

ART. 3

All'onere derivante dall'applicazione degli artt. 1 e 2 della presente legge, previsto per l'esercizio 1981 in £ 100.000.000 = relativo agli arretrati per gli esercizi dal 1972 al 1980 e per la competenza 1981, l'Amministrazione Regionale fa fronte mediante la istituzione ^{di capitolo} del capitolo nello stato di previsione della spesa del Bilancio per l'esercizio finanziario 1981.

Per gli anni successivi al 1981 lo stanziamento di spesa sarà determinato annualmente dalla legge regionale di bilancio in ragione del prevedibile andamento delle collocazioni a riposo del personale che non abbia maturato il minimo pensionabile .

ALLEGATO "A"

Personale cessato dal servizio senza diritto alla liquidazione dell'indennità premio fine servizio per non aver maturata la pensione ordinaria o privilegiata (minimo anni 14 mesi 6 giorni 1) a carico degli Istituti di Previdenza del Ministero del Tesoro (C.P.D.E.L.)

N° Ord.	cognome e nome del dipendente	Data		Motivazione	Servizio presso la Reg. Puglia		
		inizio servizio	collocam. a riposo		anni	mesi	giorni
1	MARZANO UMBERTO	1.4.1972	29.6.1972	deceduto	-	2	29
2	COLUCCI VITANTONIO	1.7.1972	16.6.1973	deceduto	-	11	15
3	COLUCCI ANTONIETTA	1.7.1972	1.11.1974	dimissioni	2	4	-
4	FONTANA ANTONIO	1.4.1972	21.12.1974	deceduto	2	8	21
5	BASILE GIUSEPPE	1.4.1972	1.1.1975	dimissioni	2	9	-
6	NOTARNICOLA ANASTASIO	1.1.1975	1.2.1975	limite di età art.3/336	7	1	-
7	DEVITOFRANCESCO ERMENEGILDO	1.7.1972	1.2.1975	limite di età	2	7	-
8	GENTILE FRANCESCO	1.7.1972	28.5.1975	limite di età	2	10	27
9	ZANGRILLO FRANCESCO	1.7.1974	19.6.1975	deceduto	-	11	18
10	LAPORTA PASQUALE	1/7/1972	1.7.1975	art.3/336	3	-	-
11	ZITO ANTONIO	1/4/1972	26.7.1975	deceduto	3	3	25
12	AURORA ATTILIO	1/7/1972	1.10.1975	limite età	3	3	
13	CIOCIA GRAZIANO	1/7/1974	28.3.1975	dimissioni	-	8	27
14	CHIURLIA ONOFRIO	1/1/1975	1/1/1976	art.3/336	1 + 7	-	-

N.B. Le retribuzioni corrisposte ai sopraindicati dipendenti per effetto della legge regionale 18/74 sono state sottoposte alle ritenute Previdenziali I.N.A.D.E.L.

ALLEGATO "A"

Personale cessato dal servizio senza diritto alla liquidazione dell'indennità premio fine servizio per non aver maturata la pensione ordinaria o privilegiata (minimo anni 14 mesi 6 giorni 1) a carico degli Istituti di Previdenza del Ministero del Tesoro (C.P.D.E.L.)

N° Ord.	cognome e nome del dipendente	Data		Motivazione	Servizio presso la Reg. Puglia		
		inizio servizio	collocam. a riposo		anni	mesi	giorni
15	LUCERI MARIO	1/7/1972	1/1/1976	art.3/336	3 + 7	6	-
16	PADOVANO GIUSEPPE	1/7/1972	1/1/1976	limite di età	3	6	-
17	VERGORI SALVATORE	1/7/1974	30/6/1976	deceduto	1	11	29
18	FRIGIOLA VITO	1/7/1972	1/1/1977	art.3/336 + 7 anni	4 + 7	6	-
19)	NAVACH CORRADO	1/7/1972	1/1/1977	limite di età	4	6	-
20	BUONO ENRICO	1/7/1972	1/6/1977	limite di età	4	11	-
21	TALARICO GIOVANNI	1/7/1972	1/6/1977	limite di età	4	11	-
22	BROGGI VINCENZO	1/7/1972	1/7/1977	limite di età	5	-	-
23	MADARO ORONZO	1/7/1974	21/6/1977	decesso	2	11	20
24	CHIURLIA ROBERTO	1/7/1972	3/11/1978	decesso	6	4	2
25	GERMANO LUCIANA	1/7/1972	1/3/1979	limite di età	6	8	-
26	SAVA GIOVANNI	1/7/1972	1/3/1979	"	6	8	-
27	LARATO GIUSEPPE	1/7/1972	1/4/1979	"	6	9	-
28	MASTRANGELO STEFANO	1/7/1972	1/12/1979	"	"	7	5
29	VENTRELLA MICHELANGELO	1/7/1974	7/6/1979	decesso	4	11	6

N.B. Le retribuzioni corrisposte ai sopraindicati dipendenti per effetto della legge regionale 18/74 sono state sottoposte alle ritenute Previdenziali I.N.A.D.E.L.

ALLEGATO "A"

Personale cessato dal servizio senza diritto alla liquidazione dell'indennità premio fine servizio per non aver maturata la pensione ordinaria o privilegiata (minimo anni 14 mesi 6 giorni 1) a carico degli Istituti di Previdenza del Ministero del Tesoro (C.P.D.E.L.)

N° Ord.	cognome e nome del dipendente	Data		Motivazione	Servizio presso la Reg. Puglia		
		inizio servizio	collocam.a riposo		anni	mesi	giorni
30	PAPADIA Rosa	1/7/74	1/5/80	limiti età	5	10	===
31	PALUMBO Aurelia	1/7/74	1/12/80	" "	6	5	===
32	DEMETRIO Giuseppe	1/7/74	8/1/80	deceduto	5	6	4
33	GRIMALDI Nicola	1/4/72	1/3/80	decadenza	7	11	===
34	PIAZZA Vito	1/7/72	1/3/81	limiti età	8	8	===
35	POPOLIZIA Nicola	1/7/72	1/12/81	" "	9	5	===
36	SCORCIA Lorenza	1/7/74	1/3/81	" "	6	8	===

N.B. Le retribuzioni corrisposte ai sopraindicati dipendenti per effetto della legge regionale 18/74 sono state sottoposte alle ritenute Previdenziali I.N.A.D.E.L.

N° Ord.	Cognome e nome	anni da considerare ai fini di liquidazione arrot.ti a mesi si 6-vedasi prosp.A	importo presumibile da liquidare
1	MARZANO Umberto	---	---
2	COLUCCI Vitantonio	1	500.000
3	COLUCCI Antonietta	2	1.000.000
4	FONTANA Antonio	3	1.500.000
5	BASILE Giuseppe	3	1.500.000
6	NOTARNICOLA Anastasio	7	3.500.000
7	DEVITOFRANCESCO Ermenegildo	3	1.500.000
8	GENTILE Francesco	3	1.500.000
9	ZANGRILLO Francesco	1	500.000
10	LA PORTA Pasquale	3	1.500.000
11	AURORA Attilio	3	1.500.000
12	ZITO Antonio	3	1.500.000
13	CIOCIA Graziano	1	500.000
14	CHIURLIA Onofrio	8	4.000.000
15	LUCERI Mario	11	5.500.000
16	PADOVANO Giuseppe	4	2.000.000
17	VERGORI Salvatore	2	1.000.000
18	FRIGIOLA Vito	12	6.000.000
19	NAVACH Corrado	5	2.500.000
20	BUONO Enrico	5	2.500.000
21	TALARICO Giovanni	5	2.500.000
22	BROGGI Vincenzo	5	2.500.000
23	MADARO Oronzo	3	1.500.000
24	CHIURLIA Roberto	6	3.000.000
25	GERMANO Luciana	7	3.500.000
26	SAVA Giovanni	7	3.500.000
27	LARATO Giuseppe	7	3.500.000
28	MASTRANGELO Stefano	5	2.500.000
29	VENTRELLA Michelangelo	5	2.500.000
30	PAPADIA Rosa	6	3.000.000
31	PALUMBO Aurelia	6	3.000.000
32	DEMETRIO Giuseppe	6	3.000.000
33	GRIMALDI Nicola	8	4.000.000
34	PIAZZA Vito	9	4.500.000
35	POPOLIZIO Nicola	9	4.500.000
36	SCORCIA Lorenza	7	3.500.000
		Totale.....f.	90.500.000

ISTITUTO NAZIONALE

ASSISTENZA DIPENDENTI ENTI LOCALI

Via Cesare Beccaria, 29 - ROMA - Casella Post. 2438 A.D.

DIREZIONE GENERALE

DIREZIONE DEI CONTRIBUTI

Prot. N.20866/731 Posiz. N.

Risposta a nota del 3.8.76 n.30/10070/P

OGGETTO

Legge 8.3.1968 n.152-indennità
premio di servizio.

- Alla Regione Puglia
Assessorato agli AA.GG.
Settore Personale
Via Capruzzi, 208


B A R I

Con riferimento alla nota emarginata, si fa presente che questo Istituto, pur rendendosi esatto conto della situazione prospettata, non può che attenersi, in materia di riscatti di servizi e periodi, ai fini della indennità premio di servizio, alle disposizioni che trovano disciplina nella legge n.152 dell'8.3.1968. In particolare, l'Inadel non può che attenersi a quanto previsto dall'art.12 della suddetta legge in base al quale possono essere riscattati soltanto i servizi anteriori alla data di entrata in vigore (2.4.68) della legge stessa. Ne deriva che una diversa sistemazione della normativa in parola non può che aversi con una disciplina legislativa che modifichi o integri quella derivante dalla legge 152.

E' piuttosto da rilevare che, in base alla recente giurisprudenza del giudice amministrativo, l'Ente Locale, ove lo riten può provvedere, con opportuni provvedimenti, a dar corso a favore dei dipendenti che non maturano il diritto alla indennità premio servizio Inadel alla liquidazione di una analoga indennità. V'è a dire che diverse Amministrazioni di Enti Locali si sono uniformate a questo criterio con l'adozione di appositi atti deliberativi.

Distinti saluti.

p. IL DIRETTORE GENERALE



10070

REGIONE PUGLIA

ASSESSORATO AGLI AA. GG. - SETTORE PERSONALE

Atto 30/10070/8
23 AGO. 1978
Alla Direzione I.N.A.D.E.L.

Via Cesare Beccaria, 29

R O M A

OGGETTO: Indennità buonuscita, legge 8.3.1968 n. 152.-

In riferimento alle comunicazioni di codesto Istituto con le quali si informa che nei confronti dei dipendenti provenienti dai disciolti Enti ISSCAL - GESCAL ecc. il riscatto dei servizi colà prestati dopo il 2.4.68 non è ammissibile ai sensi della legge citata in oggetto, si fa osservare quanto segue:


- 1) il D.P.R. 1036/1972- con il quale le funzioni dei predetti Enti, unitamente al personale, sono state trasferite alla Regione- all'art.19 ammette la possibilità per i dipendenti di riscattare a proprio carico, ai fini della quiescenza, il precedente servizio prestato. Ai fini della buonuscita, invece, lo stesso articolo evidenzia delle carenze che possono essere superate da una valutazione obiettiva anche delle altre norme con le quali le funzioni statali sono state trasferite alle Regioni;
- 2) l'art.12 della legge 152/68 ammette la possibilità del riscatto dei periodi di servizio purchè prestati prima del 2.4.68 e valutabili ai fini del trattamento di quiescenza ai sensi delle norme vigenti per gli Istituti di Previdenza amministrati dal Ministero del Tesoro.

Stando così le cose appare evidente la sperequazione che viene a crearsi tra dipendenti per i quali la possibilità del riscatto del servizio prestato dopo il 2.4.68 è ammissibile e dipendenti per i quali tale possibilità non è ammessa.

Ulteriori motivi discriminatori, poi, si creerebbero ove si pensi che i secondi (vedi i dipendenti provenienti dai disciolti Enti ISSCAL ecc) trovansi immessi- non per loro volere, ma per disposizioni legislative -, in una realtà diversa della precedente in cui avevano già acquisito determinati diritti che anzichè essere tutelati dalle stesse disposizioni di legge, sono da esse ignorate.

Al fini di sopperire a queste carenze normative, pertanto, codesto Istituto è invitato ad adottare, entro i limiti delle possibilità concesse, tutti quei provvedimenti che il caso richiede affinché anche i periodi di servizio prestati successivamente al 2.4.68 possano ottenere il giusto riconoscimento sia pure tramite il pagamento del relativo riscatto.

L'ASSESSORE AGLI AA. GG.
(Dr. Gaetano Baldassarre)



Art. 87/ter ⁽⁴³⁾

Il trattamento economico dei dipendenti regionali disciplinato dagli articoli 80, 81, 82, 87 e 87/bis decorre dal 1 ottobre 1978.

Art. 87/quarter - Equo indennizzo ⁽⁴³⁾

La Regione, per infermità riconosciuta da causa di servizio, corrisponde ai propri dipendenti, non soggetti all'obbligo dell'iscrizione all'INAIL, un equo indennizzo per la perdita dell'integrità fisica eventualmente subita.

Al riguardo valgono le norme contenute nell'art. 68 del D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 e negli articoli 48-49 del D.P.R. 3 maggio 1957, n. 686 e successive modificazioni.

Art. 88 - Trattamento di assistenza, previdenza e quiescenza

Ai fini del trattamento assistenziale, previdenziale e di quiescenza, il personale regionale è iscritto all'Istituto Nazionale per l'Assistenza ai dipendenti degli Enti locali (I.N.A.D.E.L.), e alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli Enti locali (C.P.D.E.L.).

La Regione assicura ai propri dipendenti la corresponsione di una indennità di fine rapporto nella misura determinata dall'art. 4 della legge 8 marzo 1968, n. 152 e sue successive modifiche, ogni qualvolta alla cessazione del rapporto di impiego non vi sia diritto per il dipendente, secondo la legislazione relativa all'I.N.A.D.E.L., di percepire l'indennità premio di servizio o altra indennità di questa sostitutiva.

TITOLO VI
CESSAZIONE DEL RAPPORTO

Art. 89 - Casi di cessazione del rapporto

La cessazione dal servizio, oltre che per destituzione ai sensi degli artt. 64 e 65, può avervi:

- a) per dimissioni;
- b) per decadenza;
- c) per dispensa;
- d) per collocamento a riposo.

Art. 90 - Dimissioni

Il dipendente può in qualsiasi momento dimettersi dal servizio.

Le dimissioni devono essere presentate in forma scritta alla Giunta entro 30 giorni prima della data in cui il dipendente intende lasciare il servizio. La Giunta provvede nel rispetto dell'articolo 62, secondo comma dello Statuto.

L'accettazione delle dimissioni può essere rifiutata soltanto quando sia in corso procedimento disciplinare.

Se entro trenta giorni dalla presentazione delle dimissioni la Giunta non abbia provveduto a comunicarne l'accettazione o il rifiuto, queste si intendono accettate.

Si applicano, quanto alle dimissioni dell'impiegata coniugata, le norme di cui all'art. 126 del D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 91 - Decadenza dall'impiego

Il dipendente incorre nella decadenza dall'impiego:

- a) qualora perda la cittadinanza italiana o il godimento dei diritti civili e politici;
- b) quando non assuma o non riassuma servizio entro il termine prefissogli ovvero rimanga assente dal servizio per un periodo non inferiore a 15 giorni senza giustificato motivo;
- c) quando non ottemperi all'ordine di trasferimento o di comando o di esercizio di nuove mansioni eventualmente assegnategli ai sensi dell'art. 25;
- d) nell'ipotesi di cui all'art. 53;
- e) quando l'impiego sia stato conseguito con la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile.

La decadenza dall'impiego non comporta la perdita del diritto al trattamento di quiescenza.

Art. 92 - Disponibilità

Il dipendente è collocato in disponibilità nel caso previsto dall'art. 25, terzo comma, della presente legge.

Nei casi in cui occorre procedere al collocamento in disponibilità, la Giunta, nel rispetto dell'art. 62, secondo comma dello Statuto, designa in relazione alle diverse fasce funzionali i dipendenti da porre in tale posizione, tenendo conto dell'anzianità di servizio e delle eventuali richieste degli interessati. A parità di anzianità è posto in disponibilità il dipendente con minori carichi familiari.

(43) V. nota pagina precedente.

CONSIGLIO REGIONALE
Trasmissione
liare per
1979-81